



Via G. Borgazzi 2

Capitale Sociale euro 922.952,60.- i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano

03765170968

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOCAZIONE IL  
28 APRILE 2017 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 2 MAGGIO 2017**

**1 Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443 primo comma, primo periodo C.C., e dell'art. 2420 ter C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 quinto comma dello Statuto Sociale**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di revoca e di rinnovo della delega di cui al primo comma dell'art. 2443, relativa alla facoltà di aumentare il Capitale Sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di delibera assembleare di conferimento.

L'attuale delega, deliberata dall'assemblea in data 29 aprile 2013 scadrà il 29 aprile 2018, e la proposta di revoca e conferimento appare opportuna per procedere al riallineamento della scadenza di tutte le deleghe al Consiglio.

Per quanto attiene all'aumento di capitale da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione a favore degli attuali soci potrà essere di un ammontare massimo di nominali euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento e potrà essere deliberato in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla delibera di approvazione della presente proposta.

Al Consiglio di Amministrazione saranno attribuiti i più ampi poteri per la definizione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale.

La concessione della delega al consiglio si rende opportuna in relazione allo sviluppo della società per il quale, in base all'evoluzione del mercato e alle opportunità da cogliere, potrebbero essere necessari mezzi finanziari propri superiori rispetto a quelli oggi disponibili.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dagli Amministratori,*

*delibera*

- (i) Di revocare le deleghe a suo tempo conferite all'Organo amministrativo e di cui al quinto comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale;*
- (ii) di attribuire agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese*

(iii) di approvare, conformemente a quanto deliberato, la modifica del quinto comma dell'articolo dello Statuto, riformulando il testo come segue:

*Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017, è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese."*

## **2 Revoca e conferimento nuova delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo, C.C.; conseguente modifica dell'art. 5 sesto comma dello Statuto Sociale**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di rinnovo della delega di cui all'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2012 e che scadrà il 27 aprile 2017, relativa alla facoltà di aumentare il capitale sociale, sempre ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., a pagamento, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 (novanta due mila duecento novanta cinque virgola venti) mediante emissione di massimo numero 9.229.520 (nove milioni duecento venti nove mila cinquecento venti) azioni del valore nominale di euro 0,01, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C..

Il suddetto aumento potrà essere offerto in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società o in settori contigui e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Lo strumento si presenta particolarmente adatto per tutte quelle operazioni che richiedono velocità di esecuzione per compiere operazioni straordinarie.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle proposte formulate dagli Amministratori,  
delibera*

*(i) di revocare la delega conferita al Consiglio di amministrazione a' sensi art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C. con assemblea del 27 aprile 2012 e di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova facoltà per aumentare il capitale sociale, sempre ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C., con i limiti e le modalità indicate al sesto comma dell'art. 5 dello Statuto che viene così modificato:*

*" Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di*

*emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.”*

Milano, 22 marzo 2017

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.  
(Il Presidente)

***Angelo Riccardi***



<p>allevamento, produzione, trasformazione, conservazione e commercio di prodotti agricoli e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti.</p> <p>La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.</p> <p>In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.</p>	<p>allevamento, produzione, trasformazione, conservazione e commercio di prodotti agricoli e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti.</p> <p>La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.</p> <p>In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.</p>
<p><b>CAPITALE SOCIALE</b>  <b>Articolo 5 (capitale sociale)</b>  Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventiduemila novecentocinquantadue virgola sessanta), interamente versato rappresentato da n. 92.295.260 (novantaduemilioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi</p>	<p><b>CAPITALE SOCIALE</b>  <b>Articolo 5 (capitale sociale)</b>  Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventiduemila novecentocinquantadue virgola sessanta), interamente versato rappresentato da n. 92.295.260 (novantaduemilioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p><del>Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2013, è attribuita agli Amministratori, ai sensi</del></p>

dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con delibera assembleare del 27 aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

~~dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.~~

**Con deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve disponibili, o da offrire in opzione a pagamento agli azionisti stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese;**

~~Con delibera assembleare del 27 aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile~~

**Con delibera assembleare del 28 aprile 2017 – 2 maggio 2017 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data**

<p>L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.</p>	<p><b>della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</b></p> <p>L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.</p>
<p>Articolo 6 (azioni) La società non riconosce che un solo titolare per ogni azione. Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore qualora non ostino divieti di legge. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p>	<p>Articolo 6 (azioni) La società non riconosce che un solo titolare per ogni azione. Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore qualora non ostino divieti di legge. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p>
<p>Articolo 7 (assemblee) Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile. L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.</p>	<p>Articolo 7 (assemblee) Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile. L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.</p>
<p>Articolo 8 (formalità per la convocazione) La convocazione dell'assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza</p>	<p>Articolo 8 (formalità per la convocazione) La convocazione dell'assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza</p>

<p>convocazione. Sono tuttavia comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra detto, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p>	<p>convocazione. Sono tuttavia comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra detto, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p>
<p>Articolo 9 (diritto di voto) Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.</p>	<p>Articolo 9 (diritto di voto) Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.</p>
<p>Articolo 10 (diritto di recesso) Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge. Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>	<p>Articolo 10 (diritto di recesso) Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge. Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>
<p>Articolo 11 (diritto d'intervento) (rappresentanza nell'assemblea) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione di cui sopra è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relativa al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge; nella delega può esser indicato un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di indicare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998. Il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge. In deroga a quanto disposto al precedente</p>	<p>Articolo 11 (diritto d'intervento) (rappresentanza nell'assemblea) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione di cui sopra è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relativa al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge; nella delega può esser indicato un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di indicare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998. Il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge. In deroga a quanto disposto al precedente</p>

<p>comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.</p> <p>Il rappresentante dovrà consegnare l'originale della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società con messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p>comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.</p> <p>Il rappresentante dovrà consegnare l'originale della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società con messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.</p>
<p>Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da persona eletta dalla stessa assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Azionisti o i Sindaci.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p>Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da persona eletta dalla stessa assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Azionisti o i Sindaci.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p>
<p>Articolo 13 (validità delle deliberazioni)</p> <p>Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda e terza convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p>	<p>Articolo 13 (validità delle deliberazioni)</p> <p>Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda e terza convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p>
<p>Articolo 14 (verbale delle deliberazioni dell'assemblea)</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>Articolo 14 (verbale delle deliberazioni dell'assemblea)</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>

## AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 (amministrazione della società)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge

La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono essere posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti;

la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti

## AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 (amministrazione della società)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge

La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2012) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono essere posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti;

la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti

che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna

che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna

<p>lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; negli altri casi si procederà alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. nominando un nuovo consigliere sempre assicurando il rispetto dei generi.</p> <p>Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.</p>	<p>lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; negli altri casi si procederà alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. nominando un nuovo consigliere sempre assicurando il rispetto dei generi.</p> <p>Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.</p>
<p>Articolo 16 (cariche)</p> <p>Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.</p>	<p>Articolo 16 (cariche)</p> <p>Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.</p>
<p>Articolo 17 (formalità di convocazione)</p> <p>Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione.</p>	<p>Articolo 17 (formalità di convocazione)</p> <p>Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione.</p>
<p>Articolo 18 (validità delle deliberazioni)</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p> <p>Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la</p>	<p>Articolo 18 (validità delle deliberazioni)</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p> <p>Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la</p>

<p>riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p>	<p>riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p>
<p>Articolo 19 Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>Articolo 19 Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p>Articolo 20 (poteri – compensi comitato esecutivo) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</li> <li>• l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari della Società.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;</li> <li>• l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>• la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;</li> <li>• la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>• gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;</li> <li>• il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri.</p> <p>Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il</p>	<p>Articolo 20 (poteri – compensi comitato esecutivo) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</li> <li>• l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari della Società.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;</li> <li>• l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>• la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;</li> <li>• la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>• gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;</li> <li>• il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri.</p> <p>Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il</p>

<p>Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>
<p>Articolo 21 (rappresentanza)</p> <p>Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati o procuratori alle liti, è di spettanza del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Articolo 21 (rappresentanza)</p> <p>Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati o procuratori alle liti, è di spettanza del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.</p>	<p>Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.</p>
<p><b>SINDACI</b></p> <p>Articolo 23 (collegio sindacale)</p> <p>Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Presidente.</p> <p>Possono essere nominati sindaci della società coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi.</p> <p>Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei</p>	<p><b>SINDACI</b></p> <p>Articolo 23 (collegio sindacale)</p> <p>Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Presidente.</p> <p>Possono essere nominati sindaci della società coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi.</p> <p>Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei</p>

requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

<p>complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;</p> <p>c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.</p> <p>L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.</p> <p>L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese</p>	<p>complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;</p> <p>c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.</p> <p>L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.</p> <p>L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese</p>
---	---

<p>sostenute per l'espletamento dell'incarico. I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p>	<p>sostenute per l'espletamento dell'incarico. I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p>
<p><b>BILANCIO ED UTILI</b> Articolo 24 (esercizio sociale) Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p>	<p><b>BILANCIO ED UTILI</b> Articolo 24 (esercizio sociale) Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p>
<p>Articolo 25 (destinazione degli utili) Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.</p>	<p>Articolo 25 (destinazione degli utili) Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.</p>
<p>Articolo 26 (dividendi – prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.</p>	<p>Articolo 26 (dividendi – prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.</p>
<p>Articolo 27 (scioglimento - liquidazione) Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.</p>	<p>Articolo 26 (dividendi – prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.</p>
<p>Articolo 28 (rinvia alle disposizioni normative) Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.</p>	<p>Articolo 28 (rinvia alle disposizioni normative) Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.</p>